

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

## INFORMATIVA PAGAMENTO IMU – ACCONTO ANNO 2016

### PRINCIPALI NOVITA' PER IL PAGAMENTO IMU

#### CHI DEVE PAGARE

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – deve essere pagata da:

1. proprietari di fabbricati;
  2. proprietari di aree edificabili;
  3. titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, ed aree fabbricabili ;
  4. locatari in caso di locazioni finanziaria (leasing);
  5. concessionari di aree demaniali.
  6. Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere pagata da ciascuno in proporzione alle quote di possesso.
- Sono **ESENTI**:
    - i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati come D10.
    - le abitazioni principali e le relative pertinenze (eccetto gli immobili in categoria catastale ( A/1- A/8-A/9));

Esenzione per gli immobili–merce

- A partire dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ( esenzione valida anche per l'anno 2016)

#### ABITAZIONE PRINCIPALE - PERTINENZE - DETRAZIONE

- Per abitazione principale si intende l'immobile in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ,per tale agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione.

E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Sono assimilate all'abitazione principale :

- la casa coniugale assegnata dal giudice al coniuge ivi residente (anche se non proprietario) con apposita sentenza emessa in sede di separazione o divorzio;
- l'abitazione non locata posseduta in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) pensionati nei rispettivi paesi di residenza (la pensione deve cioè risultare erogata da un ente previdenziale non italiano);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- le abitazioni principali e pertinenze per gli immobili delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Prefettura: art.5 comma 5 D.L.102/2013

L'assimilazione è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei requisiti sopra richiesti

#### COMODATO D'USO - NOVITA ANNO 2016

Ai sensi dell'art.1, comma 10, della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016), è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU calcolata su aliquota ordinaria del 10,6‰ per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado ( genitore/figlio ) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato - sono escluse A/1-A/8 e A/9);
- il contratto di comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve essere attestato con la presentazione delle Dichiarazione IMU.

#### ALIQUEUTE ANNO 2016 -

Rimane confermata per il 2016 l'aliquota del 7,6 per i mille per coloro che hanno acquisito il beneficio nel corso del 2015 per l'immobile dato in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta, tale riduzione viene concessa ai titolari di più immobili dati in uso gratuito, sempre previa presentazione dichiarazione IMU con allegato contratto di comodato regolarmente registrato. Resta confermata l'aliquota del 9 per mille per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero "AIRE" Sono soggetti al pagamento dell'IMU come abitazione principale solo gli immobili classificati come A/1-A/8-A/9 per i quali l'aliquota da applicarsi è quella 3,5 per mille con detrazione di € 200, solo per detti immobili e' dovuta la TASI nella misura del 2,5 per mille

Per i fabbricati produttivi di categoria D l'aliquota al 10,6 per mille è così suddivisa 7,6 per mille allo STATO con Codice 3925 il 3 per mille al COMUNE con Codice 3930.

Per tutti gli altri IMMOBILI l'aliquota rimane del 10,6 per mille.

#### **COME SI PAGA**

L'imposta municipale propria – IMU - si paga, in proporzione alla quota e ai mesi di possesso degli immobili e va versata in due rate :

**ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2016 - SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016**

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

IL PAGAMENTO PUO' ESSERE EFFETTUATO CON IL MODELLO F24, che la S.V. trova presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo e il codice ENTE relativo al Comune in cui sono ubicati gli immobili .

**ATTENZIONE IL CODICE ENTE- PER IL COMUNE DI GALATONE E' : D863**

L'IMU è calcolata sulla base dell'aliquote deliberate dal Comune come sopra indicate.

**L'Ufficio Tributi non fornisce la stampa dei modelli di pagamento IMU e/o TASI;** a tal fine è attivo un servizio on-line sotto descritto; in alternativa è necessario rivolgersi ad un Caaf o ad un professionista.

- il servizio "[Calcola IMU/TASI - accesso libero](http://www.comune.galatone.le.it)" dal sito istituzionale [www.comune.galatone.le.it](http://www.comune.galatone.le.it) " già personalizzato con le aliquote IMU e TASI applicate dal Comune di GALATONE per le diverse tipologie di immobili, richiede l'**inserimento** della propria anagrafica e **dei dati** (rendita catastale, percentuale di possesso, mesi di possesso, ecc.).

**Ufficio Tributi** rimane a disposizione per ogni chiarimento:

Orario ufficio: lun, mer e ven: 10,30 13,30 giovedì: 16.30- 18,00

- telefonando al nr. 0833 – 861023 digitando 3 servizio IMU
- inviando una mail all'indirizzo [tributi@comune.galatone.le.it](mailto:tributi@comune.galatone.le.it)

#### **DICHIARAZIONE IMU**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La condizione necessaria per usufruire delle aliquote ridotte è la presentazione al Comune entro 31/12/2016, da parte del proprietario dell'immobile, a pena di decadenza dal beneficio, di apposita Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dati catastali su cui si fonda il beneficio. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'agevolazione richiesta deve presentare immediata comunicazione di cessazione.